

TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex art. 414 c.p.c.

(con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.)

Per

il sig. **VERARDI Franco Antonio** (c.f:VRRFNC65A27L484J), nato ad Ugento (LE) il 27/01/1965 ed ivi residente in via Messapica n. 89, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Schito del Foro di Lecce, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dello stesso ad Ugento (LE) in via Messapica n. 125, nonché con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia: avv.luigi.schito@pec.it;

-ricorrente-

contro

-il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Lecce in via F. Rubichi, 23;

-il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Lecce in via F. Rubichi, 23;

-il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Lecce in via F. Rubichi, 23;

nonché contro

-la **Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze di partecipazione**, istituita con Decreto Dirigenziale prot. n. A00USPLE/800 del 20/01/2020 del U.S.R. per la Puglia, in persona del suo Presidente *pro tempore*, presso l'U.S.R. per la Puglia – Ambito territoriale per la provincia di Lecce;

-resistenti-

e, nei confronti



-di tutti i partecipanti inseriti nella graduatoria di merito, per come elaborata dal sistema informativo ministeriale, per la provincia di Lecce della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 06/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, pubblicata con D.D. n. 2865 del 20/02/2020 sul sito web: www.usplecce.it, i quali subirebbero un pregiudizio - con l'essere scavalcati in graduatoria - dall'inserimento dell'odierno ricorrente in posizione utile per l'assunzione con contratto a tempo pieno;

per il riconoscimento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere collocato nella legittima posizione conseguente al riconoscimento del punteggio complessivo pari a **88,70 punti**;

previa, eventuale disapplicazione

-nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, della graduatoria finale, come elaborata dal sistema informativo ministeriale, per la provincia di Lecce della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 06 dicembre 2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, pubblicata in data 20/02/2020 sul sito internet: www.usplecce.it, nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dal ricorrente, non include anche il punteggio derivante dai titoli di servizio relativi al periodo lavorativo dal 23/07/1998 al 21/01/2000 e dal 02/11/2000 al 30/06/2001, nonché del periodo effettivo del servizio di leva e del titolo di studio, collocando, di fatto, l'odierno ricorrente al 620° posto;

-nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, del Bando pubblicato sul sito internet del www.miur.gov.it, ed in particolare nella parte in cui prescrive che, "la Commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati e/o presentati con le modalità previste dall'articolo 5, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00", giusto avviso pubblicato nella G.U. n. 96 del 06/12/2019;

-della nota del MIUR n. 0004342.12-03-2020 in risposta al reclamo presentato dall'odierno ricorrente in data 21/02/2020, in particolare nella parte in cui



afferma che, “...risulta correttamente attribuito il relativo punteggio previsto dal bando della procedura selettiva”;

-di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso,

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti all’inserimento dell’odierno ricorrente alla **300na posizione**, nonché al risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso subita, da liquidarsi anche in via equitativa.

Premesso in fatto

È importante definire esattamente la fattispecie in esame.

0).Come è noto, con l’art. 1, comma 760 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) è stato disposto che i servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche, già a partire dal 01 gennaio 2020, sono resi esclusivamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo di collaboratori scolastici e non più delle imprese di pulizia.

1).Pertanto, con l’art. 1 del Decreto ministeriale n. 1074 del 20/11/2019 è stata disciplinata “la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”.

2).Sennonchè, considerato che “la procedura selettiva per titoli, prevista dal comma 5°ter di cui all’articolo 58 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, come modificato dall’articolo 1, comma 760, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di reclutamento ordinarie”, con Decreto dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 è stata indetta la suddetta procedura selettiva con pubblicazione del relativo Bando.

3).In base all’art. 5 del suddetto Bando la domanda di partecipazione andava presentata entro il 31 dicembre 2019, via internet compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito www.miur.gov.it.

4).La suddetta procedura selettiva si è svolta su base provinciale e il numero di posti disponibili è stato quantificato dall’art. 2, comma 5° del D.L. 29/10/2019 n. 126 in complessive 11.263 unità.



5). Ai fini dell'ammissione della procedura selettiva, l'**art. 4 (Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva)** del Bando prevedeva che, *"sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado...e hanno svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull'anno solare. In caso di mancata maturazione dell'anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del predetto requisito di partecipazione, relativo all'anzianità di servizio decennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d'anno sono da considerare quale servizio effettivo. Ai fini di cui al periodo precedente, sono considerati validi gli anni di servizio prestati a partire dall'anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 03 maggio 1999 n. 124 e dell'articolo 9 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000. Lo svolgimento dei menzionati servizi può essere comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180 della Legge 296/06...I dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi dell'INPS o attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali...I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione..."*.

6). A sua volta, l'**art. 5 (Domanda di partecipazione, modalità e termini)** stabiliva che, *"I candidati presentano l'istanza di partecipazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019 a partire dalla pubblicazione del presente bando sui siti internet del MIUR e degli uffici scolastici regionali interessati.*



L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche. La procedura di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID.

7).Al contempo, per quanto concerne la valutazione dei titoli **l'art. 6** del Bando prevedeva che *"la valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in modo automatico sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale, cui il presente Bando fa integrale rinvio, distribuiti nelle sotto indicate categorie:*

a) titoli di cultura

b) titoli di servizio...".

8).Orbene, con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 4 e 5 e nella Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di collaboratore scolastico (Allegato A/1 Decreto 1074 del 20/11/2019), si evidenzia, sin da ora, innanzitutto, la completa omissione dell'obbligo di indicare tutti gli anni di servizio, nonché la mancanza dei criteri di valutazione degli stessi.

Giustappunto, sempre con riferimento all'anzidette norme della *lex specialis* si precisa, dunque, che non è stato indicato come devono essere valutati il servizio di leva non essendo, peraltro, espressamente prevista la considerazione dello stesso nel computo del punteggio finale, tant'è vero che tale adempimento non era richiamato neanche nel modello sul sito e in nessuna norma del Bando si prevedeva l'obbligo per i candidati di esibire e/o documentare, al momento della presentazione della domanda *on line* o in altro momento, la prova di tutta la carriera lavorativa e del servizio di leva con l'ulteriore obbligo di autocertificazione della stessa.

A ciò aggiungasi, che nella sezione dell'istanza *"Altre dichiarazioni"* non era sufficiente lo spazio per effettuare le dichiarazioni relative ai suddetti periodi lavorativi del servizio di leva regolarmente prestato.

9).L'odierno ricorrente, in data 28/12/2019, presentava telematicamente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per titoli di cui al Decreto dipartimentale 2200 del 06/12/2019.

Con l'anzidetta domanda di partecipazione, il candidato indicava i periodi lavorativi svolti dal 2000 in poi e i titoli di studio conseguiti.



In particolare, si legge nella domanda di partecipazione del sig. Verardi Franco quanto segue:

TITOLI DI SERVIZIO

[...]

periodo di servizio dal 23/09/1996 al 11/06/1997 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 15/09/1997 al 13/06/1998 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 21/09/1998 al 12/06/1999 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 29/09/1999 al 31/12/1999 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 01/07/2001 al 31/12/2013 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 01/01/2014 al 07/02/2015 - contratto a tempo indeterminato;

periodo di servizio dal 08/02/2015 al 18/12/2015 - contratto a tempo determinato.

[...]”.

Orbene, com'è evidente, già con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva i titoli di servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal modello di domanda telematico, venivano compiutamente indicati dal sig. Verardi Franco.

In particolare, con riferimento ai titoli di servizio, l'odierno ricorrente, con la domanda di partecipazione, non si era limitato ad indicare il possesso degli stessi, ma aveva fornito, inoltre, puntuali elementi descrittivi allegando **l'Estratto Conto Previdenziale INPS del 27/09/2019.**

10).In data 07/02/2020 con Decreto Dirigenziale prot. n. A00USPLE/1879 emesso in pari data veniva pubblicata la graduatoria provvisoria per la provincia di Lecce della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019.

11).Preso visione della collocazione in graduatoria nella quale risultava illegittimamente inserito, il sig. Verardi Franco, in data 11/02/2020, presentava formale reclamo avverso la suddetta graduatoria per la mancata ed erronea attribuzione del punteggio di servizio relativa ai periodi lavorativi:



dal 23/07/1999 al 21/01/2000 e dal 02/11/2000 al 30/06/2001 (**punti 12,00**), nonché del periodo di effettivo servizio di leva dal 01/06/1984 al 31/05/1985 (**punti 1**) e del titolo di cultura (**ulteriori 4 punti**), non allegati all'originaria domanda informatica, anche a causa di problematiche informatiche e di sistema non imputabili allo stesso, verificatesi al momento della compilazione della domanda e di cui il candidato ha avuto, comunque, contezza al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

12). Tale formale istanza in autotutela veniva respinta dall'odierno convenuto con nota 0004342, solo in data 12/03/2020 (**SIC!!!**), peraltro, sull'erroneo e fallace assunto che *"...la Commissione ha proceduto alla valutazione dei soli titoli di servizio dichiarati dalla candidata nella domanda di partecipazione prot. n. A00POLIS/42293 del 28/12/2019 e per gli stessi titoli risulta correttamente attribuito il relativo punteggio previsto dal bando della procedura selettiva"*.

13). In data 20/02/2020, terminate le verifiche di rito ed esaminati i reclami presentati dai candidati (**SIC!!!**) veniva pubblicata sul sito internet www.miur.gov.it con **decreto n. 0002865 del 20/02/2020** la graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di Lecce.

Pertanto, il sig. Verardi Franco Antonio, pur avendo ottemperato alle prescrizioni del Bando risultava **620esimo** con un punteggio pari a **73,60**, di fatto, in una posizione non utile per la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo pieno.

La mancata collocazione dell'odierno ricorrente tra quest'ultime idonee posizioni è dipesa dall'omessa considerazione da parte della Commissione dei periodi lavorativi: dal 23/07/1999 al 21/01/20000 e dal 02/11/2000 al 30/06/2001 e dei già menzionati periodo di leva e titolo di cultura.

Pertanto, tale grave ed inspiegabile omissione da parte della Commissione nella predisposizione della graduatoria finale *de qua* non consente al sig. Verardi Franco di collocarsi tra gli aventi diritto al contratto di lavoro a tempo pieno: se fosse stato riconosciuto (come avrebbe dovuto) l'ulteriore punteggio derivante dai periodi lavorativi di cui al precedente periodo (**pari ad ulteriori 14,75 punti**), il sig. Verardi Franco avrebbe conseguito un punteggio totale



pari a **88,70 punti**, che gli avrebbe consentito di collocarsi alla **300na posizione**.

14).Priva di riscontro, è rimasta, ad oggi, la formale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della Legge 241/90 del 09/03/2020 a firma del sottoscritto procuratore giudiziario.

Dunque, appare evidente che la valutazione della posizione complessiva del sig. Verardi Franco, operata dall'Amministrazione ivi convenuta non risulta per nulla rispettosa delle previsioni del bando della procedura di stabilizzazione e del D.M. 1074 del 20/11/2019.

Orbene, in ragione di quanto precede, è interesse dell'odierno ricorrente agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere collocato nella 300na posizione con l'attribuzione del punteggio a lui spettante e ciò per i seguenti motivi in

DIRITTO

1).Violazione e falsa applicazione di legge: art. 6, comma 1, lett.b) della Legge 241/90. Eccesso di potere per mancato ricorso al c.d. soccorso istruttorio. Eccesso di potere per violazione dei principi della strumentalità delle forme, del *favor participationis* e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'operato della Commissione.

Orbene, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'obbligo di dichiarazione di tutti i titoli di servizio posseduti, a pena di decadenza, entro la data di presentazione della domanda *on line* e laddove (ma non si vede come) dovesse ritenersi che lo scopo non sia stato raggiunto *aliunde*, l'operato della Commissione sarebbe, in ogni caso, censurabile sotto il profilo della violazione del c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b) della Legge 241/90, a mente del quale *"il responsabile del procedimento (...) b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotti ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

L'istituto del soccorso istruttorio è certamente applicabile al caso che ci occupa, considerato che trattasi di lavoratore socialmente utile e, dunque, già



inserito nell'organizzazione pubblicistica a far data dal 13/01/1997 e costantemente adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione scolastica, come si evince dalla documentazione versata in atti.

Infatti, la stabilizzazione del personale precario rappresenta un principio speciale e derogatorio del regime di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione, consentendo alla stessa un'applicazione diretta per effetto della sola previsione legislativa, tanto da non poter stabilire alcun contestuale rapporto di alternatività né con lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte, sia con quello dell'ordinario reclutamento per concorso aperto all'accesso dall'esterno.

Detto altrimenti, la stabilizzazione rappresenta un ambito speciale e derogatorio del peculiare meccanismo di reclutamento, finalizzato al superamento del precariato con un valore che sottende un interesse prevalente, ritenendo di fatto non obbligatoria la preliminare procedura concorsuale, considerato, che *"la stabilizzazione si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato"* **(Consiglio di Stato - Sez. III, 03/02/2020 n. 872/20).**

Sul punto, una consolidata elaborazione giurisprudenziale ha da tempo chiarito che *"con l'ordinanza Cass. n. 17101 del 2017: in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni"* **(Corte Suprema di Cassazione - Sez. Lavoro, 27/10/2017 n. 25675).**



Ne consegue, come logico corollario, che la mancata indicazione (incolpevole) di tutti i titoli di servizio effettivamente posseduti dal “candidato”, rappresenta una mera irregolarità documentale sanabile, per l'appunto, ai sensi dell'art. 6 lett. b) della Legge 241/90 e ciò a maggior ragione nel caso ivi dedotto, considerato che il “candidato” è stato sempre inserito senza soluzione di continuità nell'Amministrazione scolastica.

Le osservazioni che precedono confermano l'illegittimità dell'esclusione dei titoli di servizio *de quibus* del candidato, atteso, che trattasi di dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione procedente.

Del resto, costituisce *ius receptum* in *subiecta* materia il principio secondo il quale “*in sede di allegazione di dichiarazioni alle domande di partecipazione ad un pubblico concorso, di consentire l'esclusione solo in caso di omessa dichiarazione, e non anche di dichiarazione parziale, essendo l'omissione equivalente alla mancata produzione della documentazione con ragionevole certezza dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata, ovvero possa desumersi aliunde, trattandosi di fatto, notizia o circostanza già nota all'Ufficio che gestisce la procedura concorsuale o abilitante, per essere già stata acquisita nel corso di precedenti o coevi rapporti instaurati con l'interessato (TAR Lazio-Sez. III Roma, 21/06/2000 n. 5097). Il tutto, peraltro, in forza di un diverso criterio di cooperazione tra Amministrazione e amministrato, quale espressione del più generale principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (TAR Sicilia – Sez. I, Palermo, 20/05/2000 n. 990) (T.A.R. Campania – Sez. IV Napoli, 06/06/2002 n. 4400).*”

Pertanto, l'integrazione dei titoli di servizio effettuata dal sig. Verardi Franco Antonio con il reclamo e, comunque, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, è da ritenersi legittima, anche in applicazione del principio “*utile per inutile non vitiatur*”, considerato che l'attribuzione del punteggio ai titoli di servizio rinvenuti con il reclamo si può compiere del tutto imparzialmente, applicando gli stessi criteri che la Commissione giudicatrice si era data all'inizio della procedura selettiva *de qua*.

Infatti, il punteggio da attribuire all'odierno ricorrente risulta predeterminato in modo così preciso e puntuale da escludere anche il minimo margine di apprezzamento discrezionale, trattandosi di mera applicazione di criteri di



ordine matematico già formulati o utilizzati, come espressamente previsto dalla *lex specialis*.

Dunque, facendo applicazione di tale condivisibili insegnamenti pretori si può ritenere, che nel caso di specie, siano stati violati i principi di correttezza e buona fede, in quanto non vi era alcuna procedura comparativa che avrebbe dovuto condurre a contemperare il principio del c.d. soccorso istruttorio, con il rispetto della *par condicio* tra i candidati, considerato, peraltro, come già rilevato, con esemplare chiarezza, in una fattispecie pressochè analoga a quella ivi dedotta dal Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, che *“nel caso qui in esame viene in considerazione una procedura selettiva di conferma (stabilizzazione), nelle funzioni già svolte, di personale che a quella stessa qualifica ha avuto accesso tramite pubblico concorso (...) esclusa la necessità che alla procedura di stabilizzazione si accompagni una contestuale procedura concorsuale (...) il modello della procedura di stabilizzazione del personale precario si giustifica alla luce dell’art. 97 della Costituzione, il quale, pur affermando la regola generale dell’accesso al pubblico impiego, mediante concorso, fa espressamente salvi i casi stabiliti dalla legge”* (Consiglio di Stato – Sez. III, 18/10/2019 n. 7070/19).

2) Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20/11/2019. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Ma l’illegittima ed erronea posizione dell’odierno ricorrente nella graduatoria definitiva *de qua* emerge sotto un ulteriore e concorrente profilo.

Infatti, nel caso che ci occupa è stata omessa, del tutto ingiustificatamente, la valutazione del periodo effettivo del servizio di leva, regolarmente prestato dal sig. Verardi Franco, come si evince dalla documentazione versata in atti.

A tal proposito corre l’obbligo osservare che l’**Allegato A)** della **“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio”** del D.M. 1074 del 20/11/2019 **alla lett. B)** ha previsto espressamente che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*, con la conseguente attribuzione di **1 punto** ulteriore. Tuttavia anche tale titolo, ritenuto pienamente ammissibile dal D.M. 1074 del 20/11/2019, non è stato considerato valutabile dall’Amministrazione procedente per ragioni, ad oggi, non note.



Sul punto, è sufficiente ricordare come l'orientamento giurisprudenziale consolidato ha ribadito che *"in tema di concorsi a pubblici impieghi nella valutazione dei titoli di servizio valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere fatto rientrare anche il servizio militare, tanto desumendosi sia dall'art. 77 del D.P.R. n. 237/1964 come modificato dall'art. 22 della Legge 958/1986 - ed in forza del quale i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici -, sia dall'art. 20 della Legge 958/96, secondo cui il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico."* **(Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia, 11/05/2009 n. 388).**

Ed ancora, di recente si è ribadito che *"l'art. 485, comma 7 del D.Lvo 297/94 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizioni interpretative"* **(Consiglio di Stato - Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343).**

Senza, poi, dimenticare che è consolidato in Giurisprudenza l'orientamento secondo il quale l'assolvimento degli obblighi di leva è desumibile dall'essere già dipendente statale o dalla stessa età del candidato **(ex multis Consiglio di Stato - Sez. VI, 26/05/1999 n. 668).**

3).Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3, 3bis della Legge 241/90. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 6, comma 1 lett. B) sotto ulteriore e diverso profilo. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 4 del D.P.R. 487/94. Violazione dei principi del favor participationis, imparzialità e buon andamento, nonché di necessaria strumentalità delle procedure informatizzate rispetto ai fini dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tanto senza trascurare, sotto diverso ed ulteriore profilo, che la Commissione non ha reso note le ragioni per cui, in sede di graduatoria finale, non ha considerato tutti i titoli di servizio indicati dall'odierno ricorrente con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.



L'esclusione dei suddetti titoli dal computo del punteggio finale è stata, compiutamente, appresa dal candidato solo in data 20/02/2020, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito internet: www.miur.gov.it, nella quale, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, non è riportata nessuna nota, neanche sintetica, utile a far comprendere le ragioni dell'anzidetta esclusione.

Le ragioni dell'esclusione di tali periodi di servizio sono ancora più oscure, ove si consideri che alla procedura selettiva *de qua* poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione e che il *front on line* della stessa domanda, consentendo, di fatto, all'odierno ricorrente di effettuare solo un'unica domanda di partecipazione e che negli spazi relativi ai titoli di servizio, non consentiva l'inserimento di tutta la carriera lavorativa, anche per chi, come nel caso che ci occupa, aveva prestato regolare attività lavorativa in anni precedenti al 2000.

In ogni caso, prima della redazione della graduatoria definitiva, il ricorrente provvedeva a comunicare, in data 11/02/2020, a mezzo di formale reclamo, anche i periodi lavorativi compresi dal 23/07/1999 al 21/01/2000 e dal 02/11/2000 al 30/06/2001 e del servizio di leva, senza che tuttavia le fosse riconosciuto il punteggio legittimamente spettantegli, fornendo, in tal modo, all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche del caso.

Detto altrimenti, poiché tali ulteriori periodi di servizio, in base al dato testuale della domanda predisposta nel modello, non trovavano collocazione alcuna nelle opzioni della domanda informatica, la Commissione necessariamente doveva verificare tutti i titoli di servizio posseduti dal sig. Verardi Franco, ivi segnatamente compreso il periodo effettivo di servizio di leva, giustappunto, peraltro, il disposto dell'art. 4 del Bando, in base al quale *"...lo svolgimento dei servizi, può essere comprovato attraverso la verifica anche d'ufficio da parte degli uffici scolastici regionali, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1180 della Legge 27/12/2006 n. 296...i dati contenuti nella dichiarazione del datore di lavoro, nonché quelli della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore, possono essere accertati dagli uffici scolastici regionali verificandone la conformità a quelli disponibili negli archivi INPS o attraverso*



la banca dati delle comunicazioni obbligatorie tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

E ciò, in quanto si torna a ribadire la domanda *on line*, come è documentalmente provato e dimostrato, non consentiva di indicare ulteriori periodi oltre, poi, a quelli di fatto inseriti, nonché il servizio di leva.

Dunque, non è ultroneo ritenere che le circostanze sopra evidenziate imponevano all'Amministrazione procedente, anche ai fini del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il soccorso istruttorio nei confronti dell'istante, in evidente difficoltà nella predisposizione della domanda di carattere telematico di fronte ad indicazioni fuorvianti, ambigue e parziali del Bando.

A tal proposito, torna quanto mai utile richiamare alcuni principi, consacrati e ribaditi in numerose recenti pronunce giurisprudenziali e applicabili anche alla fattispecie ivi, per come elaborati dalla Giurisprudenza amministrativa, la quale ha costantemente ribadito che *“ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 241/90 e dell’art. 71, comma 3° del DPR 445/00, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenta l’unica forma possibile di presentazione della domanda (TAR Lombardia – Sez.III Milano, 13/01/2016 n. 58; TAR Veneto – Sez. I n. 1418/16). Si è, altresì, chiarito: - che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso alla Pubblica amministrazione (TAR Veneto – Sez. I, 09/02/2017 n. 144); - che lo strumento informatico e i mezzi di comunicazione telematica devono essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa (v. TAR Lombardia – Sez. III, 27/06/2017 n. 1450; TAR Puglia – Sez. I Bari, 09/06/2016 n. 765); - che i noti principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis, improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (TAR Toscana – Sez. I, 05/06/2017 n. 758)” (T.A.R. Veneto – Sez. Venezia, 28/02/2019 n. 252; conforme T.A.R. Veneto – Sez. I Venezia, 11/04/2019 n. 465).*



Ed ancora, *“nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc...) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel caso di istanze presentate per via telematica, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termini di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla Giurisprudenza di questo Tribunale <<le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti>> (cfr. TAR Lazio – Sez. IIIbis Roma n. 8312/16; in termini cfr. Consiglio di Stato – Sez. VI, 07/11/2017 n. 5136)...Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non volere prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 della Legge 241/90” (T.A.R. Lazio – Sez. III Roma, 19/03/2019 n. 3652; **conformi ex pluribus** T.A.R. Lazio – Sez. IIIbis Roma n. 10558/18; T.A.R. Lazio – Sez. IIIbis Roma n. 5126/18; T.A.R. Lazio–Sez. IIquater Roma n. 3691/18; T.A.R. Campania – Sez. VI Napoli n. 4047/19).*

Pertanto, ritornando alla fattispecie ivi dedotta, allo stato non è dato sapere quale, sia l’effettiva ragione che ha comportato l’omessa considerazione degli ulteriori periodi lavorativi *de quibus*, con conseguente palese violazione dell’art. 3, 3bis in combinato disposto con l’art. 6, comma 1° lett. b) della Legge 241/90.

Le osservazioni che precedono confermano l’illegittimità dell’esclusione dei titoli di servizio dell’odierno ricorrente riferiti ai periodi lavorativi dal



23/07/1999 al 21/01/2000 e dal 02/11/2000 al 30/06/2001, trattandosi, per l'appunto di una procedura selettiva di stabilizzazione e di mera conferma delle funzioni già svolte da personale precario.

4).Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3, 2° comma del D.P.R. 487/94. Violazione ed erronea applicazione delle norme del Bando. Eccesso di potere per travisamento del presupposto, omessa motivazione, contraddittorietà estrinseca e manifesta illogicità dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 6, 21octies e 21nonies sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.

Alla luce degli elementi di fatto innanzi esposti, è presumibile ritenere che l'omessa considerazione dei titoli di servizio precedenti all'anno 2000 posseduti dal sig. Verardi Franco Antonio, sia stata determinata dalla mancata indicazione degli stessi nel modello di partecipazione informatico.

Orbene, per l'ipotesi in cui l'esclusione dei suddetti titoli di servizio dovesse essere effettivamente dipesa dalle ragioni che precedono, la stessa sarebbe, in ogni caso, da ritenersi illegittima per erronea applicazione delle norme della *lex specialis* e dell'art. 3, 2° comma del D.P.R. 487/94.

Come è noto, l'art. 3, 2° comma del D.P.R. 487/94 dispone per quanto quivi di interesse che *"...il Bando di concorso deve contenere...i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione..."*.

Ebbene, nel caso ivi dedotto, nessuna norma del Bando (né quelle dettate dall'art. 4, né da altri articoli) prescrive **espressamente ed univocamente**, che la documentazione attinente tutti i titoli di servizio e il periodo del servizio di leva, avrebbe dovuto essere inviata dai candidati entro (e con) l'invio della domanda informatica.

Va da sé, inoltre, che in assenza di espressa prescrizione della *lex specialis* in tal senso, l'eventuale esclusione dei titoli (come è stato nel caso ivi dedotto) contrasterebbe, altresì, con **il principio di tassatività delle cause di esclusione**.

A tal proposito l'orientamento giurisprudenziale consolidato è fermo nel ritenere che *"le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono*



tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Per l'esattezza la giurisprudenza dell'Alto Consesso sostiene che <<preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione...>> (Consiglio di Stato - Sez. V, 23/06/2014 nr.i 3133, 3134, 3135 e 3136). Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative specie in ordine alle cause di esclusione" (T.A.R. Lazio - Sez. IIIbis Roma, 13/01/2015 n. 404; conforme ex pluribus T.A.R. Campania - Sez. V Napoli, 17/10/2018 n. 6054).

Pertanto, ritornando alla fattispecie ivi dedotta, in via di estremo subordine e limitatamente al caso in cui l'allegazione dei titoli di servizio precedenti al 2000 con il reclamo e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, dovesse essere inteso a pena di esclusione degli stessi, si eccepisce l'illegittimità del Bando anche per tale prescrizione.

Infatti, tale prescrizione, così interpretata introduce un irragionevole e superfluo aggravio del procedimento amministrativo, limitativo della massima partecipazione alla procedura selettiva.

Senza, poi, dimenticare che nel caso di incertezza, va scelta, comunque, l'interpretazione del Bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato essendo le procedure concorsuali preordinate, all'interesse stesso della Pubblica amministrazione procedente a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante.

5).Sul risarcimento del danno.

Per le ragioni che precedono, inoltre, emerge chiaramente il diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserito in posizione utile per la stipula di un contratto a tempo pieno e, per converso l'illegittimità degli atti impugnati che hanno precluso tale utile posizione nella graduatoria finale.

Ora, appare pacifico che detta mancata collocazione abbia cagionato all'odierno ricorrente un notevole danno economico.

Danno che si sostanzia nella perdita di occasioni di lavoro, intesa come assunzione del MIUR a tempo indeterminato e a tempo pieno e, conseguentemente, nell'impossibilità di percepire lo stipendio relativo a tale tipologia contrattuale.



Si ritiene equo quantificare tale danno in € 10.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà di giustizia.

*** **

Alla luce delle suesposte considerazioni non è ultroneo affermare che nella fattispecie ivi dedotta si è configurata una condotta illecita delle Amm.ni ivi convenute, colpevoli di avere impedito al sig. Verardi Franco Antonio di collocarsi in una posizione in graduatoria superiore a quella attualmente ricoperta, a motivo di un'errata e parziale valutazione dei titoli posseduti dallo stesso.

Alla prova dei fatti, infatti, l'odierno ricorrente, con **un punteggio pari a 88,70** (per l'appunto quello spettante in virtù dei titoli correttamente posseduti dal lavoratore), si sarebbe sicuramente qualificato in una posizione differente nella graduatoria finale, e questo gli avrebbe consentito di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi alla fascia retributiva del contratto legittimamente spettantegli.

Pertanto, tutte le considerazioni esposte impongono di ritenere tale dipendente meritevole di essere diversamente collocato in graduatoria, atteso il punteggio allo stesso spettante.

Detto altrimenti, è interesse concreto dell'odierno ricorrente che il Giudice del Lavoro adito disponga il suo riposizionamento all'interno della graduatoria, tenuto conto di tutti i titoli vantati dallo stesso.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, il sig. Verardi Franco Antonio, *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

disattesa ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia codesto Giudice del Lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c.:

in via preliminare:

- rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero di litisconsorti (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio – l'essere scavalcati in graduatoria – dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare la scrivente Difesa



ex art. 151 e ss. c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti tramite pubblicazione dello stesso sul sito del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più opportune e congrue per il caso;

nel merito:

- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o erroneità della graduatoria finale della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 06/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi per come approvata con D.D. 2865 del 20/02/2020, nella misura in cui viene attribuito al sig. Verardi Franco Antonio un punteggio inferiore a quello spettante, in virtù della mancata valutazione dell'esperienza professionale e lavorativa maturata ed acquisita nel periodo compreso tra il 02/11/2000 e 30/06/2001, oltre al periodo effettivo di leva, e
- per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi Legali rappresentanti p.t., all'immediata riformulazione della graduatoria *de qua*, con riferimento specifico al punteggio assegnato al ricorrente, ordinando l'attribuzione in favore dello stesso, del punteggio complessivo pari a 88,70, derivante da tutti i titoli di servizio e l'inserimento del sig. Verardi Franco Antonio **nella 300na posizione della graduatoria dei vincitori**;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a rientrare nell'ambito dei soggetti vincitori della procedura selettiva *de qua*, dalla fascia retributiva del contratto a tempo parziale alla fascia retributiva del contratto a tempo pieno indeterminato, ed il diritto dello stesso a fruire del relativo inquadramento giuridico e delle relative differenze retributive sin dalla data del 01/03/2020, come per legge, e
- per l'effetto, ancora, condannare le Amministrazione resistenti, in persona dei rispettivi Legali rappresentati p.t., all'inquadramento giuridico dell'istante all'interno della conseguente fascia retributiva sin dalla data del 01/03/2020, nonché alla corresponsione in proprio favore di tutte le correlate differenze retributive maturate dalla data



del 01/03/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo;

- per le ragioni esposte in narrativa, condannare il MIUR, in persona del Ministro p.t. a risarcire il danno subito dall'odierno ricorrente in ragione del proprio mancato inserimento in posizione utile per la stipula del contratto di lavoro a tempo pieno, equamente quantificato in € 10.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia.

nel merito e in via gradata:

- ordinare la ripetizione, da parte di una Commissione in diversa composizione, della valutazione dei titoli di servizio indicati e posseduti dal sig. Verardi Franco Antonio nella domanda di partecipazione del 28/12/2019 e nel reclamo del 21/02/2020;

in via istruttoria:

- In caso di ammissione di prova delle Amm.ni resistenti e/o dei litisconsorti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria e diretta che si rendesse, comunque, necessaria;
- Ove occorra, si chiede ordinare l'esibizione in giudizio del fascicolo personale dell'istante, in possesso dell'Amministrazione resistente;
- Con riserva, in ogni caso, di formulare ulteriori richieste istruttorie, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.
- Compenso e spese rifuse.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 e ss. mm. e ii., che il valore della controversia è indeterminabile ed è esente dal versamento del C.U. ex art 37, comma 6° del D.L. 98/11 e ss. mm. e ii. in quanto titolare di reddito imponibile inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR 115/02.

Si producono, mediante il deposito in Cancelleria:

- 1)Copia domanda n. 0031145.18-12-2013;
- 2)Copia titoli di cultura e di servizio;
- 3)Copia reclamo;
- 4)Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Salvis iuribus.

Ugento – Lecce, lì 25/06/2020

Avv. Luigi Schito



